



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2392 DEL 21/07/2021

NUM. SERVIZIO : 231 / 2021

OGGETTO: DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART.36, COMMA10, LETTERA B) DEL CCNL DEL 18.05.2018.

IL DIRIGENTE

Rilevato che, dall'esame degli atti d'ufficio, risulta che il dipendente [OMISSIS...] in servizio presso il 2° Dipartimento 1° Servizio " Programmazione Piano delle OO.PP. e Viabilità " qualifica funzionale "Addetto ai Servizi Amministrativi" categoria giuridica B1economica B6, ha maturato, nel triennio precedente la data del 14.4.2021, (data ultimo certificato medico) oltre a 9 mesi di malattia pari a 270 giorni interamente retribuiti, ulteriori n. 58 giorni, per un totale complessivo di 328 giorni di malattia;

Rilevato che, a norma dell'art.36, comma 10 del CCNL del 18.05.2018, il computo delle assenze viene effettuato nell'arco temporale di tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso;

Rilevato che, dagli M-220- Orientamenti applicativi, "*secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, lett.a) del CCNI del 16.05.1995, i casi di ricovero ospedaliero devono essere ricompresi nel periodo di comporto, mentre sono oggetto di una specifica disciplina, di maggior favore, sotto il profilo della retribuzione da corrispondere al dipendente nell'ambito dei primi 9 mesi di assenza. Infatti, nel corso di tale periodo dovranno essere erogate sia l'intera retribuzione fissa mensile sia l'indennità di amministrazione.*

Per quanto concerne il trattamento economico delle assenze per malattia successivi ai citati 9 mesi, la disciplina di riferimento si rinviene nel suddetto art.21 lett.b), c), d), senza possibilità di stensione analogica della normativa sopra richiamata che il CCNL circoscrive ad un determinato arco temporale."

Richiamato, altresì, il comma 10, lett.a),b),e c) del sopra citato articolo nella parte in cui vengono stabilite le modalità per il trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia, così specificato:

- a) Intera retribuzione, per i primi 9 mesi di assenza;
- b) 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;

- c) 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi di assenza.
- d) senza retribuzione per i successivi 18 mesi di assenza.

Ritenuto, per quanto sopra, che occorre procedere alla decurtazione della retribuzione nei confronti del sopra citato dipendente nel modo seguente:

gg. 270 di assenza retribuzione al 100% per il periodo dal 17.07.2018 al 04.06.2020
gg.58 di assenza decurtazione del 10% dal 05.06.2020 al 14.07.2021

Visto l'art. 36, comma 10 lett.a) b) c) d) del CCNL del 18.05.2018;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa decurtare, ai sensi dell'art.36 , comma 10, lett.b) del CCNL del 18.05.2018, la retribuzione del dipendente [OMISSIS...] in servizio presso il 2° Dipartimento 1° Servizio “ Programmazione Piano delle OO.PP. e Viabilità” qualifica funzionale “Addetto ai Servizi Amministrativi” categoria giuridica B1 economica B6, nella misura del 10% pari ad euro 337,87 lorde calcolate sul trattamento economico percepito, per aver maturato, oltre a 9 mesi di malattia interamente retribuiti, n. 58 giorni di malattia, nel triennio precedente la data 14.04.2021 come da prospetto depositato agli atti dell'Ufficio del trattamento economico del 1° Servizio “Affari Generali e Risorse Umane”.

Trattasi di una minore competenza, pertanto, non necessita di impegno o accertamento.

Alla presente determina non si allegano documenti.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Responsabile del Procedimento
Graziella Fichera

Il Dirigente del Servizio
LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.